

Registro atti privati n.

REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE DELLA LIGURIA

CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO PER LA SANITA'

CONVENZIONE DI FORNITURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RECUPERO, TRASPORTO, STOCCAGGIO TEMPORANEO, SMALTIMENTO DI
CARCASSE DI CINGHIALE RINVENUTE SUL TERRITORIO AI FINI DEL
CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (P.S.A.) NEI
TERRITORI DELLA REGIONE LIGURIA INDIVIDUATI COME “ZONA DI
RESTRIZIONE I” E “ZONA DI RESTRIZIONE II” - II EDIZIONE, PER UN PERIODO DI
SEI MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 6 MESI).

TRA

Dott. XXXXXXXX XXXXXXX, Dirigente Responsabile della Centrale
Regionale di Acquisto per la Sanità, tale individuato ai sensi della
deliberazione n. _____ del _____ di ATS Liguria, nato a XXXXXXX, il giorno
XX del mese di XXX dell’anno XXX e domiciliato a Genova, in via
D’Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX), in
rappresentanza di ATS Liguria con sede in Genova – Piazza della Vittoria 15,
codice fiscale 02421770997

E

SIg. _____, CF _____, nato a _____, il giorno _____ del mese di
_____ dell'anno _____, che interviene in qualità di _____ come
si evince da vi _____, della società _____, iscritta al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

	_____ , CF _____ , REA xx - xxxxxx (di seguito nominata,	
	per brevità, anche “Fornitore”), risultata aggiudicataria dell’Appalto Specifico	
	per l’affidamento della fornitura di _____ , lotti n. _____ , occorrenti agli enti del	
	Servizio Sanitario della Regione Liguria, per un periodo di mesi _____ , con	
	opzione di proroga per ulteriori dodici mesi, per i seguenti Lotti:	
	_____ , per un importo totale presunto pari a Euro	
	I.V.A. esclusa, giusta Determinazione del Dirigente	
	della Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità della Liguria n. _____ del	
	.	
	PREMESSO	
	a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente	
	Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo di aggiudicazione, ai	
	prezzi contenuti nell’offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai	
	termini contenuti nel Capitolato d’oneri, nel Capitolato tecnico e nei relativi	
	allegati;	
	b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra	
	le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte,	
	attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);	
	c) che ATS Liguria- CRAS, nel rispetto dei principi in materia di scelta	
	del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere ed, infatti, ha proceduto	
	all’individuazione del Fornitore mediante procedura ristretta espletata mediante	
	sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa ai	
	sensi del D.Lgs. n. 36/2023;	
	d) che il Fornitore, risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti	

	sopraindicati, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire	
	i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli	
	Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella	
	documentazione di gara;	
	e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione,	
	dal Bando di gara, dal Capitolato d'Oneri, dal Capitolato Tecnico e dai relativi	
	allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da	
	fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea	
	valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;	
	f) che il Fornitore ha presentato, ed è agli atti di ATS Liguria-CRAS, la	
	documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che,	
	anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante	
	e sostanziale;	
	g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la	
	responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato	
	alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;	
	h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per ATS	
	Liguria-CRAS nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la	
	medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno	
	concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi	
	di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione	
	contrattuale;	
	i) che ATS Liguria – CRAS non potrà in nessun caso essere ritenuta	
	responsabile per atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti;	

	parimenti ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata	
	responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli	
	j) Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi;	
	k) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d’urgenza in	
	attesa dell’informativa antimafia ex artt. 90-95 del D.Lgs. n. 159 /2011;	
	l) che nella presente Convenzione s’intendono integralmente richiamate	
	le norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per	
	la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica	
	Amministrazione” e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di	
	comportamento dei dipendenti pubblici”.	
	Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	<u>Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati</u>	
	1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle	
	medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l’elenco dei	
	prodotti aggiudicati al Fornitore, l’Offerta Tecnica, l’Offerta Economica, sono	
	parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati	
	materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti	
	con il presente atto.	
	<u>Articolo 2 - Definizioni</u>	
	1. Nell’ambito della Convenzione si intende per:	
	a) <i>Convenzione</i> : il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;	
	b) <i>Amministrazione Contraente</i> : ATSL, E.O., AOM, IRCCS, effettivo	
	utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l’Ordinativo di Fornitura e le	

conseguenti richieste di consegna;

c) *Contratto di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e/o offerente che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

e) *Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto)*: il documento informatico sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;

f) *Punto ordinante*: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di consegna (RdC);

g) *Punto Istruttore*: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad emettere le Richieste di consegna;

h) *Richiesta di Consegna*: (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;

i) *Importo della Fornitura*: l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura (IVA esclusa);

j)	<i>Importo Massimo Contrattuale:</i> l'importo massimo della presente convenzione (IVA esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il relativo prezzo unitario di aggiudicazione (IVA esclusa). L'importo massimo contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito;	
k)	<i>Sede/i di consegna:</i> il luogo – sedi e uffici – sul territorio della Regione Liguria – indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;	
l)	<i>Servizi connessi:</i> tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;	
m)	<i>Sito:</i> lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.suar.regione.liguria.it , contenente un'area riservata alla Convenzione.	
	<u>Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile</u>	
1.	L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:	
a)	dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;	
b)	dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;	
c)	dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
d)	dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.	

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura riportate nel Capitolato Tecnico, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la Fornitura di _____ occorrenti agli enti del Servizio Sanitario della Regione Liguria, per un periodo di mesi _____, con opzione di proroga per ulteriori dodici mesi, lotti n. _____. Pertanto, tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dagli enti del S.S.R. avranno la medesima scadenza.

Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non

	è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del	
	Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell’emissione degli	
	Ordinativi di Fornitura.	
	5. ATS Liguria - CRAS si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel	
	periodo di efficacia della presente Convenzione, l’incremento delle prestazioni	
	contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto,	
	fino a concorrenza dell’Importo Massimo Contrattuale ai sensi dell’art. 120,	
	comma 9, D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.	
	6. Le Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di richiedere al	
	Fornitore una riduzione dell’importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto)	
	in conformità all’art.120, comma 9, D. Lgs. n. 36/2023 senza che il Fornitore	
	possa avanzare pretesa alcuna.	
	<u>Articolo 4 bis – Appalti di valore superiore ai 5 milioni Euro aventi ad</u>	
	<u>oggetto dispositivi medici originari della Repubblica Popolare Cinese</u>	
	1. Il Fornitore, in adempimento agli obblighi previsti dall’art. 2 Reg. UE	
	2025/1197 del 19/06/2025 e dell’art.8 del Reg. 2022/1031 del 23/06/2022 ha	
	fornito prova attestante che più del 50% del valore totale del contratto è	
	originario di paesi diversi dalla Repubblica Popolare Cinese, soggetta alla	
	misura IPI di cui al Reg. UE 2025/1197 del 19/06/2025.	
	In particolare, si impegna:	
	- a non concedere, in caso di affidamento di servizi, in subappalto più del 50%	
	del valore totale del contratto a operatori economici originari della Repubblica	
	Popolare Cinese, paese soggetto a una misura IPI;	
	- a garantire, per la durata dell’appalto, che i beni o i servizi forniti o prestati	

nell'esecuzione dell'appalto e che sono originari della Repubblica Popolare Cinese (RPC) soggetto alla misura IPI non rappresentino più del 50% del valore totale dell'appalto, indipendentemente dal fatto che tali beni o servizi siano forniti o prestati direttamente dall'aggiudicatario o da un subappaltatore.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Liguria.

2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione dopo la sottoscrizione degli Ordinativi di fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di consegna sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.

3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite pec.

2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: Tel: _____ Fax: _____ Mail: _____ PEC: _____.

L'ordinativo di Fornitura consiste nel documento informatico elettronico sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto ordinante).

	3. È fatto divieto ad un'Amministrazione contraente, che ha in corso di	
	esecuzione un Ordinativo di fornitura, di emetterne un nuovo prima	
	dell'esaurimento di quello precedente; l'Ordinativo di Fornitura emesso dalla	
	stessa Amministrazione Contraente nel corso di validità ed efficacia di uno	
	precedente è da ritenersi nullo; in tal caso, sarà cura del Fornitore contattare	
	l'Amministrazione Contraente e ATS Liguria- CRAS e comunicare loro la non	
	validità dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.	
	4. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un Ordinativo di	
	Fornitura sul presupposto che provenga da un soggetto non legittimato	
	all'utilizzo della convenzione ovvero abbia ricevuto Ordinativi di Fornitura	
	oltre la concorrenza dell'importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente	
	e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo di	
	Fornitura, informare dell'accaduto l'Amministrazione Contraente e ATS	
	Liguria- CRAS che effettuerà le verifiche del caso al fine degli adempimenti	
	conseguenti.	
	5. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,	
	dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.	
	6. Le Amministrazioni danno esecuzione agli Ordinativi di Fornitura	
	tramite richieste di consegna (RdC), che dovranno essere effettuate	
	esclusivamente in formato elettronico e trasmesse tramite il Nodo di	
	Smistamento degli Ordini (NSO). Le RdC debbono specificare le quantità dei	
	prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.	
	<u>Articolo 7 – Durata della convenzione</u>	
	1. La presente Convenzione ha una durata di (xx) mesi a decorrere dalla	
	data di apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente convenzione.	

2. ATS Liguria-CRAS ha la facoltà di esercitare un'opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. In tal caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli.

3. Trova applicazione l'art. 120, del D. Lgs. n. 36/2023: la Stazione appaltante ha facoltà di utilizzare un'opzione di proroga limitata a 365 giorni per le procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

4. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 – Corrispettivi di Fornitura

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto viene determinato sulla base dei prezzi unitari dei prodotti/servizi offerti ed aggiudicati (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicati nell'offerta economica di gara. Si elencano di seguito i Lotti aggiudicati, con rispettiva durata ed importo IVA esclusa: **Lotto x**, importo 6 mesi IVA esclusa: Euro xxxxxxxx; **Importo Totale complessivo 6 mesi IVA esclusa Euro xxxxx.**

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e,

	pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori	
	non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni	
	contraenti.	
	4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della	
	Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e	
	regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle	
	competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.	
	5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal	
	Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e	
	sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o	
	eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	
	6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad	
	adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto	
	salvo quanto previsto dall’art. 4.2 del Disciplinare di gara.	
	<u>Articolo 9 - Cauzione definitiva</u>	
	1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti	
	con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore	
	costituisce una cauzione definitiva in favore di ATS Liguria- CRAS di importo	
	di Euro tramite polizza fidejussoria emessa in data da	
	_____ ed identificata con n. _____ determinata come previsto	
	dall’art. 117 D.Lgs. n. 36/2023.	
	2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della	
	Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In	
	caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora	

svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/ATS Liguria-CRAS, fermo restando quanto previsto all'articolo Penali del Capitolato Tecnico, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione: pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/ATS Liguria-CRAS, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta di ATS Liguria-CRAS.

	8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve	
	provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al	
	reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa	
	richiesta effettuata da parte di ATS Liguria-CRAS.	
	9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente	
	articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o ATS Liguria-CRAS hanno	
	facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la	
	Convenzione.	
	<u>Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti</u>	
	1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive	
	modifiche.	
	2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà	
	effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base	
	delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste	
	dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente	
	Atto.	
	3. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 D. Lgs. n. 36/2023 sull'importo netto	
	progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le	
	ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo	
	l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di	
	verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità	
	contributiva.	

4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.
5. A decorrere dal 1/10/2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.
6. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
7. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
8. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ.
9. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.
10. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota senza riferimenti acquisita agli atti con Prot-_____.
11. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.

	12. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà	
	ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile	
	di eventuali danni causati a ciascuna Azienda Sanitaria e Ospedaliera	
	dipendenti da tale interruzione.	
	13. Gli adempimenti di cui ai commi 8 e 9 sono previsti a pena di nullità	
	assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
	<u>Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per ATS Liguria-CRAS e</u>	
	<u>per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il</u>	
	<u>Fornitore</u>	
	1. Con la stipula del presente atto ATS Liguria-CRAS individua nel Dott.	
	, il Responsabile del Procedimento, nei rapporti di ATS Liguria-CRAS	
	con il Fornitore.	
	2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero	
	telefonico 010.548____, indirizzo e-mail _____. _____@regione.liguria.it	
	3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel	
	_____ il Responsabile della fornitura, la quale è Referente nei	
	confronti di ATS Liguria-CRAS, nonché di ciascuna Amministrazione.	
	4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: Tel:	
	- Mail: _____ - PEC: _____.	
	5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del	
	procedimento nell'Ordinativo di Fornitura. In mancanza di individuazione,	
	Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore	
	Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.	
	6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti	

distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 12 – Subappalto e sub-contratti

1. Il sub-appalto è regolato secondo quanto previsto nel D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. all'art. 119, nel Capitolato Tecnico all'art. 24 e nel Disciplinare di gara all'art. 10.

2. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Atto.

3. È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla S.U.A.R., prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti utilizzati nel presente contratto ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. che non costituiscono subappalto (sub-contraente, oggetto, importo).

Articolo 13 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese

	ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e	
	gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa	
	si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ.,	
	per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento	
	di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.	
	<u>Articolo 14 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento</u>	
	1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione	
	ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione	
	medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le	
	informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese	
	quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal	
	Regolamento medesimo.	
	2. ATS Liguria-CRAS, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad	
	obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della	
	Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità	
	legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle	
	Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di	
	spesa ottenibili.	
	3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione ATS Liguria-CRAS	
	è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati	
	personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.	
	4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione	
	con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di	
	acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a ATS Liguria-CRAS, da parte	

del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui ATS Liguria-CRAS o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;

	b) nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali,	
	l’informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano	
	adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente	
	portata a conoscenza degli interessati;	
	c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle	
	richieste verbali dell’interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;	
	d) nel trasmettere a ATS Liguria-CRAS e/o alle Amministrazioni contraenti,	
	con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti	
	ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto,	
	in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all’interessato nei termini	
	stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a ATS Liguria-CRAS tutta	
	l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le	
	predette richieste;	
	e) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo	
	agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati,	
	sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;	
	f) nel consentire al Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche	
	periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento	
	dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;	
	g) nell’aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi	
	dell’art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016, ove richiesto.	
	<u>Articolo 15 - Oneri fiscali spese contrattuali</u>	
	1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura	
	privata.	

2. L'imposta di bollo sull'originale digitale è assolta mediante versamento all'Agenzia delle Entrate tramite modello F24 Elide Protocollo Telematico N.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 16 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai

	diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere	
	nei limiti della prescrizione.	
	3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto	
	tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali	
	accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di	
	Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la	
	materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto	
	prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa	
	volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.	
	4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte	
	le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli	
	effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte	
	le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto	
	stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di	
	approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1 (Valore delle premesse e	
	degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4	
	(Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata della	
	Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 9 (Cauzione Definitiva),	
	Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 13 (Trasparenza), Art. 14 (Trattamento	
	dei dati, consenso al trattamento), Art. 15 (Oneri fiscali e spese contrattuali),	
	Art. 16 (Clausola finale).	
	ATS Liguria-CRAS	
	XXXXXXXXXX	
	IL FORNITORE xxxxxxxx	

